



Pensione e buonuscita, cosa cambia dal 1° gennaio 2012

conseguenze della manovra anticrisi introdotta dal DL 138/2011

mercoledì **30 novembre 2011**

Tutti ricordiamo che la Manovra finanziaria del 2010 ha interessato in particolare il pubblico impiego, sul quale è stata scaricata buona parte del peso della crisi economica iniziata nel 2007.

Le ripercussioni riguardano e riguarderanno sia gli aspetti retributivi, sia quelli previdenziali e assistenziali.

Per il personale del comparto scuola sono stati introdotti:

1. il blocco fino al 2012 del CCNL e quello degli stipendi ai livelli del 2009;
2. il congelamento di 3 anni di anzianità: dal 2010 al 2012;
3. il passaggio per tutti i dipendenti pubblici dal regime di TFS al meno favorevole TFR.

Nel 2011 il 30% dei risparmi stabiliti dal MEF, che inizialmente erano stati riservati a "premiare il merito dei docenti", sono stati destinati prioritariamente al riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2010 e, quindi, all'incremento dello stipendio dovuto per i passaggi di gradone maturati nel corso dello stesso anno. I rimanenti due anni di blocco, verranno riconosciuti all'inizio di ogni anno successivo (inizio 2012 e inizio 2013), a condizione che i risparmi ottenuti siano sufficienti; risparmi che dovranno essere certificati dal MEF al termine di ogni anno.

La prima manovra finanziaria del 2011 ha prorogato fino a tutto il 2014 il blocco degli stipendi. Si stima, e non si tratta di un calcolo eccessivo, che l'attuale congelamento di due anni di anzianità insieme al blocco degli stipendi fino al 2014 (blocco di 5 anni!) causino una perdita delle retribuzioni nel periodo 2010-2014, in termini di potere d'acquisto, di circa il 15,6% (*La stima è stata effettuata sulla base degli incrementi contrattuali del comparto scuola relativi al quinquennio 2005-2009*).

Se non ci saranno misure correttive a favore di un recupero, nell'ipotesi che non vengano riconosciuti i due anni di anzianità ancora congelati, nel periodo 2010-2014 la perdita sarà compresa tra 7.100 e 14.900 euro (in rapporto alla qualifica e all'anzianità: dal collaboratore scolastico al docente di scuola media superiore). Alla fine del 2014 la perdita dello stipendio lordo sarà compresa tra 200 e 415 euro mensili, sempre in rapporto alla qualifica e all'anzianità.

L'entità di tale perdita si trascinerà anche sugli stipendi degli anni successivi e produrrà i suoi effetti negativi sulla pensione e sull'indennità di buonuscita.

Per il personale della scuola i provvedimenti introdotti dall'ultima manovra anticrisi, approvata all'inizio del mese di settembre 2011, riguardano soprattutto il trattamento economico di pensione e l'indennità di buonuscita.

Quando cesseranno dal servizio, coloro che hanno maturato o maturano entro **il 31/12/2011** i requisiti per il diritto alla pensione:



di anzianità (almeno **60** anni di età, **35** anni di anzianità contributiva e, contemporaneamente, quota **96**;



di vecchiaia (**65** anni per gli uomini, **61** per le donne e almeno **20** anni di contributi);



di massima contribuzione (a qualsiasi età con almeno **40** anni di contributi), percepiranno il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita calcolati secondo la disciplina vigente fino al **31/12/2011**.



La pensione sarà corrisposta subito dopo la cessazione dal servizio.

L'indennità di buonuscita:

- nel caso della pensione di anzianità, sarà pagata decorsi **6** mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi;
- nei casi di pensione di vecchiaia e di massima anzianità contributiva, sarà liquidata decorsi **3** mesi dalla cessazione ed entro i **15** giorni successivi.

Coloro che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione dopo il **31/12/2011** riceveranno la pensione e la buonuscita in base alle disposizioni introdotte dal recente **DL 138/2011**.

Per tutte le tipologie di pensione indicate, **il trattamento economico decorrerà 12 mesi dopo aver acquisito il diritto alla pensione**. Mentre, la buonuscita sarà corrisposta:

- decorsi **24 mesi** dalla cessazione, ed entro i 3 mesi successivi, nel caso di pensione di anzianità;
- decorsi **6 mesi**, ed entro i **3** mesi successivi, nel caso di **pensione di vecchiaia** o di massima anzianità contributiva.

By_Antonio Altomare